



Regolamento d'Istituto

Parte prima.

Finalità

Art.1.

(Vita della comunità scolastica)

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno ed il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.

3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

5. La comunità scolastica può svolgere efficacemente il proprio ruolo educativo in stretta sinergia fra tutti i soggetti che la compongono. L'azione delle famiglie d'intesa con l'istituzione scolastica è quindi strategica nella costruzione di una alleanza educativa, nella quale ciascun soggetto per la propria responsabilità e per il proprio ruolo, concorra positivamente alla formazione culturale e sociale dello studente. Si inserisce quindi nei rapporti tra scuola e famiglia un Patto educativo di corresponsabilità (DPR 235/07), secondo il modello allegato al presente regolamento, che sarà sottoscritto dai due contraenti all'inizio di ciascun anno scolastico.

6. Il presente documento regola le modalità e le procedure degli indirizzi e delle scelte indicate nel POF corrente, diventandone parte essenziale.

Art.2.

(Diritti degli studenti)

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispecchi e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici ed i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelte dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva e alla conoscenza dei criteri di valutazione dell'Istituto allegati al POF corrente; valutazione volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza ed a migliorare il proprio rendimento.

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola, gli studenti, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione, mediante una consultazione.

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

- a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona ed un servizio educativo-didattico di qualità;
- b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
- c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione ed il recupero della dispersione scolastica;
- d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che devono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap; quelli diversamente abili;
- e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

9. La scuola, in caso di violenza fisica o psicologica da parte di chiunque nei confronti di chiunque, esercitata all'interno della scuola e per qualsiasi motivo, si impegna ad attivarsi nei confronti dei responsabili accertati, se studenti, avviando le procedure previste dal successivo art. 13 del presente Regolamento.

10. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

11. Il presente regolamento garantisce e disciplina l'esercizio del diritto di associazione all'interno dell'Istituto, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. Viene favorita inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art.3.

(Iniziativa complementari e attività integrative. Finalità generali)

1. L'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, esercitata con l'adozione del POF di Istituto, definisce, promuove e valuta, in relazione all'età ed alla maturità degli studenti, iniziative complementari ed

integrative dell'iter formativo degli studenti, la creazione di occasioni e spazi di incontro da riservare loro, le modalità di apertura della scuola in relazione alle domande di tipo educativo e culturale provenienti dal territorio, in coerenza con le finalità formative istituzionali.

2. Le iniziative complementari tengono conto delle concrete esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie che si inseriscono negli obiettivi formativi dell'Istituto. La partecipazione alle relative attività può essere tenuta presente dal consiglio di classe ai fini della valutazione complessiva dello studente.

3. Le iniziative integrative sono finalizzate ad offrire ai giovani occasioni extracurricolari per la crescita umana e civile ed opportunità per un proficuo utilizzo del tempo libero e sono attivate tenendo conto delle esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie, delle loro proposte, delle opportunità esistenti sul territorio, della concreta capacità organizzativa espressa dalle associazioni studentesche.

4. A richiesta degli studenti l'Istituto può destinare, sulla base della disponibilità dei docenti, un determinato numero di ore, oltre l'orario curricolare, per l'approfondimento di argomenti anche di attualità che rivestono particolare interesse.

5. tutte le iniziative che fanno parte del presente articolo sono definite annualmente dal POF di Istituto.

Art.4.

(Spazi e tempi per la realizzazione delle iniziative)

1. L'Istituto predispose almeno un locale attrezzato quale luogo di ritrovo per i giovani dopo la frequenza delle lezioni.

2. Il servizio di mensa e di bar all'interno dell'Istituto può funzionare nel periodo di apertura del locale attrezzato, senza oneri aggiuntivi a carico dell'istituzione scolastica.

3. Le iniziative complementari e le attività integrative si svolgono in orari non coincidenti con quelli delle lezioni e, ove possibile, nei giorni festivi e nel periodo di interruzione estiva.

4. Per la loro realizzazione l'edificio e le attrezzature scolastiche sono utilizzati, **anche in orari non coincidenti con quelli delle lezioni**, nel pomeriggio e nei giorni festivi, secondo le modalità previste dal Consiglio di Istituto, in conformità ai criteri generali assunti dal Consiglio scolastico provinciale, nonché a quelli stabiliti nelle convenzioni con l'Ente proprietario dei beni.

Art.5.

(Raccordi con la realtà sociale e con il territorio)

1. L'Istituto favorisce tutte le iniziative che realizzano la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio, coordinandosi con le altre iniziative presenti nel territorio anche per favorire rientri scolastici e creare occasioni di formazione permanente e ricorrente. A tal fine collabora con gli enti locali, con le associazioni degli studenti e degli ex studenti, con quelle dei genitori, con le associazioni culturali e di volontariato, anche stipulando con esse apposite convenzioni.

2. La collaborazione con le associazioni culturali e di volontariato, che può comportare oneri solo nei limiti del rimborso delle spese vive, può riguardare attività educative, culturali, ricreative, sportive, anche nei confronti di studenti di altre scuole e di giovani in età scolare.

3. Per la realizzazione delle iniziative l'Istituto si può avvalere di progetti finalizzati offerti dalla Regione, Enti locali, Enti pubblici, Enti o soggetti privati, con relativi contributi e finanziamenti.

Art.6.

(L'organizzazione e la gestione)

1. Le iniziative complementari e delle attività integrative sono deliberate dal Consiglio di Istituto che ne valuta la compatibilità finanziaria e la coerenza con le finalità formative dell'istituzione scolastica.
2. Le iniziative complementari dell'iter formativo, che possono essere proposte anche da gruppi di almeno 20 studenti e da associazioni studentesche, sono sottoposte al previo esame del Collegio dei docenti per il necessario coordinamento con le attività curricolari e per l'eventuale adattamento della programmazione didattico-educativa.
3. Tutte le proposte, complementari od integrative, debbono indicare le risorse finanziarie e il personale eventualmente necessario per la loro realizzazione. Alle iniziative possono essere destinate risorse disponibili nel bilancio dell'Istituto, anche provenienti da contributi volontari e finalizzati delle famiglie. Questi ultimi sono iscritti nel bilancio dell'Istituto, con vincolo di destinazione.
4. Alla eventuale partecipazione alle iniziative dei docenti e del personale ATA si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 43 e 54 del CCNL del comparto scuola, secondo quanto previsto dal progetto dell'iniziativa, ovvero dalla convenzione.
5. Le iniziative possono sempre essere sospese, in caso di urgenza, dal Dirigente scolastico, salva tempestiva ratifica del Consiglio di Istituto.

Art.7.

(Convenzioni)

1. Per le iniziative non gestite direttamente dalla scuola, la convenzione che ne costituisce strumento formale di attuazione prevede esplicitamente la durata massima della concessione in uso dei locali; le principali modalità d'uso; i vincoli nell'uso dei locali e delle attrezzature da destinare esclusivamente alle finalità dell'iniziativa; le misure da adottare in ordine alla vigilanza, alla sicurezza, all'igiene, nonché alla salvaguardia dei beni patrimoniali e strumentali; il regime delle spese di pulizia dei locali e di altre spese connesse all'uso e al prolungamento dell'orario di apertura della scuola; il regime della responsabilità per danni correlati all'uso dei locali e allo svolgimento delle attività; la eventuale sospensione delle iniziative da parte del Capo di Istituto.
2. Nelle iniziative in convenzione con associazioni studentesche la gestione delle attività è svolta secondo le norme del diritto vigente che regolano le attività delle associazioni di diritto privato e le disposizioni contenute nelle convenzioni. La responsabilità dell'ordinata gestione delle attività e della relativa vigilanza ricade sugli organi dell'associazione nominativamente individuati nella convenzione stessa, senza pregiudizio dei poteri di vigilanza ed intervento dell'autorità scolastica e del personale della scuola.
3. L'Amministrazione scolastica centrale e periferica può stipulare accordi quadro per lo svolgimento delle iniziative, ferma restando la libertà dell'Istituto di aderirvi o meno.

Art.8.

(Consulta provinciale)

Due rappresentanti degli studenti dell'Istituto, designati dal Comitato studentesco, fanno parte della Consulta provinciale.

Art.9.

(Giornata nazionale della scuola)

Durante la Giornata Nazionale della Scuola l'Istituto rimane aperto al pubblico e vi si svolgono manifestazioni ed iniziative atte a sottolineare il valore dell'attività educativa e formativa.

Parte seconda

COMPORTAMENTO

Art.10.

(Doveri e principi generali)

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'Istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni, lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono quindi tenuti a mantenere un comportamento corretto, rispettoso e diligente.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza.
5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari ed i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art.11.

(Obblighi e comportamenti specifici)

1. La disciplina è affidata all'autocontrollo degli studenti e alla responsabile vigilanza dei docenti, dei non docenti e del Dirigente Scolastico.
2. Il rispetto della persona è essenziale. Ognuno ha quindi il dovere di un comportamento rispettoso, corretto, diligente.
3. A norma delle vigenti disposizioni è vietato fumare nell'ambito dell'edificio scolastico, salvo che negli spazi aperti.
4. Durante l'intervallo gli alunni possono circolare nei corridoi, nei cortili e terrazzi esterni; il servizio di vigilanza è affidato ai docenti e ai non docenti.
5. **Durante le ore di lezione i cellulari devono essere tenuti rigorosamente spenti.** In situazioni particolari e o di emergenza, da valutarsi preventivamente, gli insegnanti potranno consentire l'accensione del cellulare, disciplinandone le modalità d'uso. In caso di uso non autorizzato, il cellulare sarà tempestivamente ritirato dall'insegnante presente e consegnato al Dirigente scolastico o ad un suo collaboratore; la famiglia dello studente potrà chiedere la restituzione in qualsiasi momento.
6. **Durante le ore di lezione gli alunni possono allontanarsi dall'aula, uno alla volta, su autorizzazione dell'insegnante, solo in caso di effettiva necessità e per il tempo strettamente necessario. Di norma l'uscita dall'aula non è consentita durante la prima ora di lezione e nell'ora successiva all'intervallo.** Nessuno deve sostare nei corridoi o sui pianerottoli. **Nessun alunno può allontanarsi dall'aula in assenza dell'insegnante per il cambio di ora.** Eventuali permessi di uscita dall'aula devono essere accordati dal docente dell'ora

successiva. **Durante le ore di lezione è vietato recarsi al bar**, salvo autorizzazione dell'insegnante con apposito pass. In particolare i rappresentanti di Istituto/classe, qualora abbiano la necessità di recarsi nelle varie classi, dovranno richiedere preventiva autorizzazione scritta al dirigente scolastico (o suoi collaboratori) in tempo utile.

7. E' preciso dovere civico rispettare gli ambienti, gli arredi, il materiale didattico e bibliografico, che sono beni della comunità.

8. Di eventuali ammanchi o danneggiamenti sono chiamati a rispondere coloro che li hanno provocati. Nel caso in cui non venga identificato il responsabile, il valore economico dei danneggiamenti provocati sarà ripartito tra tutti gli alunni presenti nel giorno in cui si sia verificato il danno, secondo il principio di solidarietà e del concorso in solido. I rappresentanti di ogni classe dovranno raccogliere le quote relative ed un rappresentante della componente studentesca nel Consiglio di Istituto provvederà al versamento della somma sul c/c della scuola.

9. L'Istituto non risponde dei beni, preziosi, oggetti personali lasciati incustoditi o dimenticati.

10. L'accesso alla Segreteria è possibile solo dalle ore 10.30 alle ore 12.30, fermo restando che la richiesta ed il ritiro di certificati dovrà avvenire presso gli operatori scolastici del "centralino" al piano terra.

11. Uso della palestra:

- a) **l'accesso alla palestra è consentito solo indossando scarpe ginniche pulite.** Gli allievi dovranno perciò presentarsi alle ore di educazione fisica con scarpe ginniche di ricambio;
- b) **Gli allievi esonerati o giustificati devono anch'essi presenziare alla lezione;**
- c) gli allievi dovranno osservare particolare cura nell'utilizzare l'impianto, per preservarne l'integrità. Al termine di ogni ora di lezione, saranno effettuati sistematici controlli anche nei locali adibiti a spogliatoio. I responsabili di eventuali danni saranno perseguiti secondo le modalità previste dal Regolamento d'Istituto;
- d) gli spostamenti aula/palestra e viceversa dovranno avvenire celermente

Art.12.

(Frequenza)

1. E' obbligatoria la frequenza a lezioni ed esercitazioni.

2. Ogni studente deve trovarsi in aula al proprio posto **al suono del primo campanello**, e comunque dovrà accedervi prima del suono del secondo campanello, che segnala l'inizio effettivo della lezione. Eccezionalmente gli alunni ritardatari verranno ammessi in classe al loro arrivo solo in caso di verifica annotata sul registro di classe. I minorenni, in particolare, saranno accolti e vigilati da un collaboratore del Dirigente Scolastico. Non è possibile entrare in aula in altre ore, salvo il caso in cui l'alunno sia accompagnato da un genitore o abbia informato anticipatamente il Dirigente scolastico.

3. Agli studenti non è consentita l'entrata e l'uscita dalla scuola al di fuori dell'orario, se non per gravi e documentati motivi: in tal caso le richieste andranno presentate al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori. Agli allievi minorenni sarà permessa l'uscita anticipata su richiesta scritta di un genitore o comunque da chi ne ha la patria potestà.

L'Istituto si riserva comunque la possibilità di informare le famiglie anche degli allievi maggiorenni. Non sono di norma concessi permessi di uscita per le ore precedenti le 10,40.

In caso di improvviso malore:

- a) l'alunno minorenne può lasciare la scuola solo se accompagnato da un genitore o se il genitore telefonicamente autorizza l'uscita anticipata del figlio;

b) l'alunno maggiorenne può lasciare la scuola solo se autorizzato dal Dirigente Scolastico o da chi lo sostituisce.

4. Alunni assenti per altri motivi (manifestazioni, ecc.), **dovranno giustificare, sempre sul loro libretto**, l'assenza mediante una dichiarazione del genitore di conoscenza che il/la proprio/a figlio/a si è astenuto/a dalle lezioni il/i giorno/i Si ricorda che NON sono ammesse giustificazioni con la dicitura "assente per sciopero".

Nel caso di astensione dalle lezioni improvvise e non motivate saranno presi provvedimenti disciplinari che potranno consistere in:

- a) ingresso a scuola con accompagnamento di un genitore;
- b) espletamento di mansioni utili alla comunità scolastica da effettuarsi in orario pomeridiano;
- c) aumento delle ore da recuperare;
- d) riduzione dei viaggi di istruzione;
- e) abolizione dei viaggi di istruzione.

5. Lo studente, che per qualsiasi motivo, è stato assente dalle lezioni, ha, per legge, l'obbligo di giustificare, dichiarandone il motivo, prima di rientrare in classe. Le giustificazioni si effettuano esclusivamente mediante l'apposito libretto personale. La giustificazione deve essere firmata dal genitore che ha depositato la firma sul libretto, se l'alunno non ha compiuto gli anni 18; dallo studente stesso, se maggiorenne.

6. La giustificazione di ogni assenza per malattia di durata superiore a cinque giorni deve essere accompagnata da regolare certificato medico attestante la possibilità della riammissione a scuola.

7. La giustificazione deve essere presentata al collaboratore del Dirigente Scolastico incaricato o, in sua mancanza, all'insegnante della prima ora di lezione. Essa deve essere presentata entro due giorni dal rientro. In caso contrario il Dirigente Scolastico si riserva di contattare la famiglia o di non ammettere alle lezioni l'allievo tranne che per le ore nelle quali siano previste verifiche orali o scritte.

8. Dopo tre ritardi nella presentazione dello studente all'inizio delle lezioni, **le ore perdute saranno recuperate con ore pomeridiane dedicate all'effettuazione di lavori socialmente utili nell'ambito dell'istituto scolastico.**

9. Il Dirigente Scolastico segnala alle famiglie periodicamente i casi di numerose assenze o di dubbia giustificazione, su segnalazione degli insegnanti o del Consiglio di classe.

10. In caso di sciopero o di assemblea sindacale del personale docente, la scuola previa comunicazione alle famiglie, declina ogni responsabilità civile e penale qualora gli studenti vengano mandati a casa prima del termine delle lezioni.

11. Qualora l'Istituto si trovasse nell'impossibilità di sostituire i docenti per assenze non preventivate in tempo utile, le classi con alunni maggiorenni potranno essere dimesse prima del termine regolare delle lezioni; i minorenni potranno uscire anticipatamente solo se i famigliari, opportunamente contattati, abbiano dato la loro autorizzazione.

12. In caso di mancato rispetto del Regolamento, dietro segnalazione degli insegnanti o degli operatori scolastici, potranno essere presi i provvedimenti corrispondenti alle tipologie previste dall'art. 13, 1° comma.

ART.13.

(Disciplina)

1. Il regolamento della scuola individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri e agli obblighi specifici, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche dell'istituto, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle ed il

relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati. Con riferimento ai doveri previsti all'art. 4 dello Statuto degli studenti (DPR n 235/07), nonché alle norme relative al comportamento ed alla frequenza contenuti nel presente regolamento ed al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, per gli alunni responsabili di comportamenti configuranti mancanze disciplinari, e a seconda della loro gravità, sono previste sanzioni, come dall'art. 4 del citato Decreto, con le seguenti tipologie.

A) Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica

- A1) Ammonizione privata sul diario dello studente.
- A2) Ammonizione con annotazione sul registro di classe.
- A3) Presenza obbligatoria a scuola fino a tre giorni in orario extracurricolare.
- A4)
 - a. esclusione dai viaggi di istruzione;
 - b. esclusione dai viaggi di istruzione e dalle visite guidate;
 - c. esclusione dai viaggi di istruzione, dalle visite guidate e da attività esterne che non si configurino come lezione fuori sede.

Competente ad irrogare le sanzioni di tipo A1 e A2 è il singolo docente o il Dirigente Scolastico. Competente ad irrogare la sanzione di tipo A3 è il Dirigente Scolastico, o suo delegato. Competente per le sanzioni di tipo A4, è il Consiglio di classe. Delle sanzioni previste alle lettere A3-A4 deve essere data comunicazione scritta alla famiglia (anche nel caso di alunni maggiorenni).

Gli allievi che hanno avute sanzionate tre (3) annotazioni formali sul registro di classe per comportamento individuale scorretto vengono sottoposti a procedura di allontanamento secondo il successivo comma 3 del presente articolo.

B) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni.

Tale sanzione è di competenza del Consiglio di Classe, convocato nei termini e nella composizione allargata ai rappresentanti dei genitori e degli studenti, e nella quale si prevede la partecipazione dello studente sottoposto a sanzione e della sua famiglia.

C) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni.

Queste sanzioni sono adottate dal Consiglio di Istituto, quando ricorrono contestualmente due elementi, entrambi necessari: siano commessi fatti che configurino, sebbene in astratto, rilevanza penale e di gravità tale da superare il limite dell'allontanamento fino a 15 giorni.

D) Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico.

Queste sanzioni sono adottate dal Consiglio di Istituto, quando ricorrono contestualmente due elementi, entrambi necessari: permangano situazioni di recidiva, o di allarme sociale, e non siano praticabili interventi di reinserimento responsabile all'interno della comunità scolastica.

E) Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi.

Nei casi più gravi di quelli indicati al punto D), e nelle stesse condizioni, il Consiglio di Istituto può comminare questo tipo di sanzione.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nel caso di deliberazioni assunte dal Consiglio di classe le giustificazioni dell'alunno o degli alunni nei cui confronti viene promosso il procedimento disciplinare possono essere presentate anche per iscritto. L'alunno avrà facoltà di produrre prove e testimonianze a lui favorevoli. Il procedimento disciplinare sarà svolto in apposita riunione del Consiglio di classe allargato, come definito nel precedente comma 1 lettera B). Nella riunione si definirà la proposta, dopo aver completato la fase istruttoria-testimoniale, e si effettuerà la votazione della deliberazione. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. Nell'accertamento delle responsabilità comportanti sanzioni disciplinari occorre distinguere situazioni occasionali o mancanze determinate da circostanze fortuite rispetto a gravi mancanze che indichino, viceversa, un costante e volontario atteggiamento irrispettoso dei diritti altrui, in particolare della comunità scolastica e delle sue componenti, atteggiamento che si esprima in manifestazioni di sopruso o di violenza esercitate nei confronti dell'istituzione educativa e degli insegnanti o nei confronti dei compagni.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare ed ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

6. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, tale da prepararne il rientro nella comunità scolastica.

7. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del precedente comma 6.

8. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

9. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

10. La sanzione specifica sempre, in modo chiaro, le motivazioni che hanno reso necessaria la sua irrogazione e la comunica tempestivamente ai diretti interessati.

11. Il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, che invece segue il suo percorso fino alla conclusione.

Art.14.

(Impugnazioni)

1. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui al precedente art. 13, e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'art. 328, commi 2 e 4 del decreto legislativo 16/04/1994 n. 297, e agli articoli 4 e 5 del DPR n.235 del 21 novembre 2007.

2. Contro le decisioni dei Consigli di classe relative alle sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse e ne possieda i titoli, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione all'apposito Comitato di Garanzia, di cui al successivo comma 3. Il Comitato di Garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci (10) giorni. In caso di mancata decisione del Comitato di Garanzia, la sanzione si riterrà confermata.

3. IL COMITATO DI GARANZIA, di durata annuale, è composto da 4 membri effettivi:

- Dirigente Scolastico Presidente
- 1 docente designato dal Consiglio di Istituto
- 1 studente rappresentante degli studenti nel Consiglio di Istituto e dallo stesso eletto
- 1 genitore rappresentante dei genitori nel consiglio di Istituto e dallo stesso eletto.

Nella stessa seduta di elezione si procede anche alla nomina, con analoga procedura, di membri supplenti, uno per ciascuna componente, che possano subentrare al membro effettivo nel caso di incompatibilità, qualora si verificasse il caso della presenza all'interno del Comitato di Garanzia di un soggetto che appartiene all'organo che ha comminato la sanzione; ovvero nel caso di dovere di astensione, quando faccia parte del comitato di Garanzia lo studente sanzionato o un suo genitore.

4. Il Comitato di Garanzia delibera in prima convocazione con maggioranza di voti validi espressa della sua composizione perfetta, non conteggiando tra i voti validi il voto di astensione; in seconda convocazione con i membri effettivamente presenti e sempre con maggioranza di voti validi espressa, non conteggiando il voto di astensione.

5. Avverso le decisioni assunte a livello di Istituto è ammessa (art.5 comma 3 del DPR 235/07) impugnazione e reclamo al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione della decisione del Comitato di Garanzia dell'Istituto.

6. Il Comitato di Garanzia esprime, inoltre, su richiesta dello studente, un proprio parere motivato che potrà essere utilizzato nei ricorsi di cui al precedente comma 5

7. Il Comitato di Garanzia decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del DPR n.235 del 21/11/2007.

PARTE TERZA.

Vita scolastica

Art.15.

(Organi collegiali della scuola)

Il funzionamento degli Organi Collegiali è regolato dalle norme generali delle Istituzioni scolastiche, Decreti, Ordinanze, Circolari, e in particolare dal DL297/94.

Gli Organi che hanno rinnovo elettivo, annuale o triennale, in tutto o in parte dei loro componenti, quali il Consiglio di Istituto, il Consiglio di Classe, il Comitato di Valutazione, seguono le procedure di elezione secondo le disposizioni permanenti contenute nel DL 297/94 e successive modifiche.

Il Dirigente scolastico predispone all'inizio dell'anno scolastico, e lo sottopone a visione nel Collegio dei Docenti, un piano annuale delle attività e delle convocazioni degli Organi Collegiali, allo scopo di realizzare nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse. (art.28, comma4 CCNL2006/09).

Delle riunioni degli Organi Collegiali e delle loro articolazioni, comprese Commissioni e Gruppi di lavoro, si redige processo verbale.

Il Collegio dei Docenti può procedere anche attraverso proprie articolazioni (dipartimenti disciplinari, commissioni, gruppi di lavoro) che traggono i loro fondamenti dal POF annuale e di cui viene data ampia comunicazione all'inizio di ciascun anno scolastico, attraverso la pubblicazione di apposito e generale organigramma della scuola. Ulteriori articolazioni possono essere individuate e create anche durante l'anno scolastico con apposito atto del Collegio dei docenti.

La figura e il ruolo dei Coordinatori, dei responsabili, dei referenti degli Organi collegiali e delle loro articolazioni sono definite nel POF e nei suoi allegati.

Art.16.

(Assemblee e comitato dei genitori)

I genitori degli alunni della scuola hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali scolastici.

Le assemblee possono essere di classe o di istituto: ad esse possono partecipare con diritto di parola il Dirigente scolastico e gli insegnanti rispettivamente della classe o della scuola.

Qualora le assemblee si svolgano nei locali della scuola, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse devono essere concordati di volta in volta con il Dirigente scolastico, che le autorizza.

I rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe possono esprimere un Comitato dei genitori che può richiedere la convocazione dell'assemblea di istituto.

Art.17.

(Assemblee studentesche e Comitato studentesco)

- 1) Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, come previsto dal DL 297/94.
- 2) Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.
- 3) Le assemblee studentesche possono essere di classe o di Istituto.
- 4) I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un comitato studentesco di Istituto.
- 5) Il Comitato studentesco di istituto è espressione dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe. Oltre ai compiti espressamente previsti dalla legge (convocazione dell'assemblea studentesca di istituto, funzione di garanzia per l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti all'assemblea) può svolgere altri compiti eventualmente affidatigli dall'assemblea studentesca di Istituto o dai rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe.
Non compete al Comitato la possibilità di svolgere dibattiti con la partecipazione di esperti.
L'Istituto concede l'uso di un locale scolastico per le riunioni del comitato studentesco, da tenersi fuori dell'orario delle lezioni.
Il Comitato studentesco, integrato con i rappresentanti degli Studenti del Consiglio d'istituto, formula proposte ed esprime pareri in ordine alle iniziative complementari ed integrative volte a realizzare la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile.
- 6) Il comitato studentesco può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al consiglio di Istituto.
- 7) E' consentito lo svolgimento di una assemblea di Istituto nel limite dell'orario di lezione di una giornata al mese e di una assemblea di classe al mese della durata di due ore, non è consentito utilizzare successivamente le ore eventualmente non utilizzate; l'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione, previa autorizzazione del Dirigente scolastico, di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno.
- 8) A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.
- 9) Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni.
- 10) All'assemblea di classe o di Istituto possono assistere, oltre al Dirigente scolastico od un suo delegato, i docenti della classe o dell'Istituto che lo desiderino.
- 11) L'assemblea di Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di Istituto o su richiesta del 10% degli studenti.
- 12) La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al Dirigente scolastico.
- 13) Il presidente eletto dall'assemblea garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.
- 14) Il Dirigente scolastico o suo delegato ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

Art.18.

(Viaggi di istruzione - visite guidate – uscite didattiche)

Visite guidate, uscite didattiche, viaggi di istruzione costituiscono indispensabili iniziative complementari delle attività istituzionali della scuola: sono perciò effettuati per esigenze didattiche, connesse con i programmi di insegnamento e con l'indirizzo degli studi, tenendo presenti i fini di formazione generale e culturale degli studenti.

- A) Le USCITE DIDATTICHE** sono attività sostitutive di una parte o di tutte le lezioni di una mattina: teatro, conferenza, rilevazioni topografiche, visite a cantieri, a monumenti situati nelle vicinanze, e simili.
- B) Le VISITE GUIDATE** sono attività della durata di una intera giornata come visita aziendale, mostra, salone orientamento, Università, parco naturale, e simili.

Effettuate la programmazione e la delibera del Consiglio di Classe allargato ai rappresentanti dei genitori e degli alunni, l'insegnante proponente o il coordinatore deve compilare la modulistica e consegnarla in segreteria almeno 10 giorni prima dell'effettuazione dell'uscita oppure della visita. Qualora sia prevista una spesa, la segreteria richiederà i preventivi necessari e la documentazione relativa ai pagamenti effettuati sul conto corrente postale della scuola.

Le uscite didattiche e le visite guidate non devono, comunque, essere effettuate senza le necessarie autorizzazioni del Dirigente Scolastico.

C) I VIAGGI DI ISTRUZIONE sono attività di durata di più giorni.

Effettuata la delibera del Consiglio di Classe i viaggi di istruzione devono essere deliberati anche dal Consiglio d'Istituto, entro e non oltre il 30 novembre.

La quota di partecipazione deve essere versata dagli allievi in due rate il cui importo sarà stabilito in base alla tipologia di viaggio. La rata di acconto deve essere pagata entro una settimana dalla comunicazione e la rata a saldo almeno 20 giorni prima della partenza.

A- Durata

La durata massima dei viaggi di istruzione è stabilita come segue:

- n. 3 giorni per le classi del biennio;
- n. 5 giorni per le classi terza, quarta e quinta.

Il numero complessivo dei giorni dedicati alle varie attività (viaggi+visite+ uscite) sono:

- n. 7 giorni per le classi del biennio;
- n. 9 giorni per le classi terze e quarte;
- n. 10 giorni per le classi quinte.

Fanno eccezione le attività connesse alle gare sportive, di orientamento, le uscite per le misurazioni topografiche e gli scambi culturali.

B- Percentuale partecipanti

Perché l'iniziativa sia autorizzata occorre la partecipazione di:

- 75% dei componenti della classe (con arrotondamento all'unità inferiore) per le uscite didattiche;
- 66% dei componenti della classe (con arrotondamento all'unità inferiore) per visite guidate;
- 50%+1 dei componenti della classe per i viaggi di istruzione.

Fanno eccezione le attività connesse alle gare sportive, di orientamento e gli scambi culturali.

C- Periodo effettuazione

In linea di massima i viaggi vengono effettuati per tutte le classi la seconda e terza settimana di marzo.

D- Accompagnatori

Gli accompagnatori vanno individuati tra i Docenti della classe nel numero di 1 ogni 15 alunni e 1 per ogni alunno diversamente abile. Nella delibera del Consiglio di Classe deve essere indicato il nome anche di un Docente disponibile alla sostituzione dei colleghi.

I criteri di priorità per la scelta degli accompagnatori tra gli insegnanti disponibili sono:

- esercizio della funzione docente nei confronti del maggior numero di allievi partecipanti;
- rotazione tra i Docenti ugualmente disponibili.

Prerequisiti relativi alla partecipazione dei Docenti sono i seguenti:

- nessun Docente può partecipare a più di un viaggio di istruzione in un anno scolastico salvo eccezioni organizzative;
- il numero massimo di giorni di mancata presenza alle lezioni per ciascun Docente (uscite + viaggi + visite) è fissato in giorni sette;
- presenza tra gli accompagnatori di almeno un Docente di materie attinenti alle finalità del viaggio;
- presenza tra gli accompagnatori di almeno un Docente parlante la lingua ospite o la lingua inglese;
- presenza tra gli accompagnatori di almeno un Docente di educazione fisica nel caso di viaggio connesso con attività sportiva.

Fanno eccezione i viaggi connessi alle gare sportive, di orientamento, le uscite per le misurazioni topografiche e gli scambi culturali.

E- Vigilanza sugli alunni

I Docenti accompagnatori hanno l'obbligo di vigilanza sugli alunni indipendentemente dal fatto che siano maggiorenni o minorenni per tutta la durata del viaggio.

F- Mezzi di trasporto

I viaggi possono essere effettuati in autobus, in treno, in nave o in aereo. Per ragioni economiche ed organizzative i viaggi in aereo non potranno prevedere gruppi costituiti da più di 40 partecipanti.

G- Vitto e alloggio

Nei viaggi di più giorni deve essere previsto il trattamento di mezza pensione in hotel almeno di terza categoria e in quartieri serviti da mezzi di trasporto pubblici frequenti.

Deroghe e modifiche potranno essere autorizzate dal Dirigente Scolastico

Art.19 **(Biblioteca)**

L'accesso alla biblioteca è consentito solo durante l'orario di apertura degli addetti. Sono consultabili tutte le opere (volumi e riviste). La presenza individuale in biblioteca è vincolata esclusivamente dall'orario di apertura. La presenza di classi deve essere concordata con gli addetti al servizio. Possono accedere al prestito gli studenti e il personale in servizio nell'Istituto. Di norma sono escluse dal prestito le opere di consultazione di maggior valore storico, le enciclopedie, i vocabolari, gli atlanti. Di norma la durata del prestito è di 30 giorni. In caso di ulteriore necessità il prestito può essere prorogato per una sola volta di altri 15 giorni. Ordinariamente non possono essere dati in prestito più di due volumi contemporaneamente.

Eventuali deroghe a quanto sopra definito per necessità particolare saranno motivate e autorizzate dal responsabile della biblioteca. La responsabilità della restituzione e dell'integrità dei volumi è assunta all'atto del prestito.

Art.20.

(Laboratori, Aule speciali, Attrezzature informatiche)

L'uso dei laboratori e delle aule speciali, in quanto momento della normale attività didattica, è regolamentato secondo le norme generali, e in particolare secondo apposito atto del Dirigente scolastico di inizio anno. Cura e manutenzione delle attrezzature e dei materiali sono assicurate dagli insegnanti, dal personale tecnico e ausiliario.

PARTE QUARTA.

Comunicazione

Art.21.

(Comunicazione con studenti e famiglie)

Comunicazioni scritte

Con cadenza regolare le famiglie vengono informate della situazione relativa alle assenze, ai ritardi e alle uscite anticipate dei propri figli. Ogni qual volta i docenti ne facciano richiesta vengono comunicate a genitori particolari situazioni relative all'andamento didattico o disciplinare. Durante gli scrutini finali vengono fornite informative sulle carenze e sulle attività di recupero messe in atto dal Consiglio di classe.

Incontri per appuntamento

Questi vengono generalmente richiesti dal Dirigente scolastico o da insegnanti della classe per conferire con genitori di alunni in particolari situazioni.

Incontri di mattina

Tali incontri sono organizzati in modo da consentire il colloquio dei docenti con i genitori; tutti i docenti dedicano un'ora settimanale al ricevimento di mattina; è data facoltà ai genitori che siano impossibilitati ad incontrare i docenti nelle ore fissate, di chiedere telefonicamente appuntamento per orario diverso.

Assemblee di classe

Ogni qual volta si ravvisa la necessità di convocare tutti gli alunni e/o tutti i genitori della classe il Dirigente scolastico convoca l'assemblea indicando le ragioni che hanno portato alla convocazione.

Rapporti con la Presidenza

Il dirigente e il vicario stabiliscono e comunicano agli studenti e alle famiglie giorni e orario nei quali ricevono quanti ne abbiano necessità.

DISPOSIZIONI FINALI

1) Il regolamento di Istituto e le disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti.

2) Dello Statuto degli studenti e dei documenti fondamentali dell'Istituto è fornita copia agli studenti.
dell'iscrizionedell'iscrizione.